

Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza 12 maggio 2016, n. 1927; Pres. Lipari; Est. Nocelli

Giustizia amministrativa – Rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. – Applicabilità alle controversie aventi ad oggetto affidamenti di servizi pubblici – Deferimento all'Adunanza plenaria

Giustizia amministrativa – Errore scusabile – Concedibilità a fronte di contrasti di giurisprudenza – Deferimento all'Adunanza plenaria

a) Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione se anche alle procedure di affidamento dei servizi pubblici, ivi comprese le concessioni di servizi, già contemplate dall'art. 30 del d. lgs. n. 163 del 2006, si applichi il rito speciale dell'evidenza pubblica previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., anche alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, e della innovativa disciplina delle concessioni di servizi, strutturata tendenzialmente secondo lo schema degli appalti di servizi;

b) Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione se, comunque, in considerazione del contrasto giurisprudenziale relativo al punto a) e dell'oggettivo dubbio in ordine al rito processuale, ordinario o speciale, da applicare alle concessioni dei servizi e nonostante il rigoroso orientamento dell'Adunanza Plenaria in ordine alla concessione dell'errore scusabile per il mancato rispetto dei termini impugnatori sia concedibile la remissione in termini per errore scusabile (art. 37 c.p.a.) al concorrente che non abbia impugnato nel termine dimezzato di trenta giorni l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della concessione del servizio.

Sul primo quesito l'ordinanza in commento, nel delineare il contrasto di giurisprudenza insorto all'interno del Consiglio di Stato, da conto che l'indirizzo maggioritario è quello che assoggetta alla disciplina del rito speciale abbreviato dell'art. 119 c.p.a. anche le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di qualsivoglia servizio pubblico, ivi comprese quelle relative a concessioni di servizi; sulle concessioni di servizi v. da ultimo Ad. Plen. 30 gennaio 2014, n. 7, in *Foro it.*, 2014, III, 428 con note di richiami di TRAVI e SIGISMONDI, ivi i riferimenti alle ulteriori sentenze dell'Adunanza plenaria che sono intervenute sul delicato tema della individuazione dei principi generali del vecchio codice degli appalti applicabili a tali moduli di gestione di servizi pubblici.

Sul secondo quesito l'ordinanza segnala in modo esaustivo tutti i precedenti resi dall'Adunanza plenaria all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 37 c.p.a., analizzandoli partitamente, per giungere poi alla formulazione del secondo quesito; si tratta, in particolare delle seguenti pronunce: n. 3 del 2.12.2010, n. 1 del 14.2.2011, n. 10 del 3.6.2011, n. 32 del 9.8.2012, n. 33 del 10.12.2014.